

delle aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni;

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, una comunità montana, un libero consorzio di comuni;

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni ;

Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni ;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, la comunità montana, il libero consorzio di comuni, *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni

all'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni;

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle aree metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 5

Comino.

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane,

Conseguentemente

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane,

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane *con le seguenti:*, le aree metropolitane, le comunità montane;

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane *con le seguenti:*, alle aree metropolitane, alle comunità montane;

all'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:*, aree metropolitane, comunità montane,

All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane *con le seguenti:*, delle aree metropolitane, delle comunità montane;

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, una comunità montana;

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, delle comunità montane,

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane;

Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, le comunità montane;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane;

Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, comunità montane;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, la comunità montana, *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, alle comunità montane;

Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, alle comunità montane;

all'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dalle comunità montane;

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle aree metropolitane, delle comunità montane, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 2

Comino.

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:*, dalle Città metropolitane, dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni,.

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, dopo le parole: le Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* , le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

All'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorra, dopo la parola: Province *aggiungere le seguenti:*, Città metropolitane, comunità montane, liberi consorzi di comuni ;

Al secondo comma, dopo le parole: le Province *aggiungere le seguenti:* , alle Città metropolitane, alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

all'ultimo comma, dopo le parole: Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* , comunità montane, liberi consorzi di comuni

all'articolo 58:

all'ultimo comma, dopo le parole: delle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* , delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni;

all'articolo 59 al secondo comma, dopo le parole: una Città metropolitana *aggiungere le seguenti:* una comunità montana, un libero consorzio di comuni;

all'articolo 60, quarto comma, lettera c), aggiungere le seguenti parole: , delle Città metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni

all'articolo 62:

Al primo comma, dopo le parole: le Città metropolitane, *aggiungere le seguenti:*, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni

Al secondo comma, dopo le parole: le Città metropolitane, *aggiungere le seguenti:*, le comunità montane, i liberi consorzi di comuni;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, dopo le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quarto comma, dopo le parole: Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* comunità montane, liberi consorzi di comuni;

Al quinto comma, primo periodo, dopo le parole: la Città metropolitana *aggiungere le seguenti:* la comunità montana, il libero consorzio di comuni, *e al secondo periodo, dopo le parole:* alle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni;

Al sesto comma, dopo le parole: alle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* alle comunità montane, ai liberi consorzi di comuni

all'ultimo comma, dopo le parole: dalle Città metropolitane *aggiungere le seguenti:* dalle comunità montane, dai liberi consorzi di comuni;

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle Città metropolitane, delle comunità montane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 4

Comino.

Sostituire le parole: o dalle Città metropolitane *con le seguenti:* , dalle Città metropolitane, dai liberi consorzi di comuni,

Conseguentemente

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni

All'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: o Città metropolitane *con le seguenti:*, le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città metropolitane *con le seguenti:*, alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni;

All'ultimo comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:*, aree metropolitane, liberi consorzi di comuni

All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane *con le seguenti:*, delle aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni;

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire le parole: una Città metropolitana *con le seguenti:*, una area metropolitana, un libero consorzio di comuni ;

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni

Al secondo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane *con le seguenti:* le aree metropolitane, i liberi consorzi di comuni;

Al terzo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, liberi consorzi di comuni;

Al quarto comma, sostituire le parole: Città metropolitane *con le seguenti:* aree metropolitane, liberi consorzi di comuni;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la Città metropolitana *con le seguenti:* l'area metropolitana, il libero consorzio di comuni *e al secondo periodo, sostituire le parole:* e alle Città metropolitane *con le seguenti:* e alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni;

Al sesto comma, sostituire le parole: alle Città metropolitane *con le seguenti:* alle aree metropolitane, ai liberi consorzi di comuni

All'ultimo comma, sostituire le parole: dalle Città metropolitane *con le seguenti:* dalle aree metropolitane, dai liberi consorzi di comuni;

All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle aree metropolitane, dei liberi consorzi di comuni, delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 3

Comino.

Sostituire le parole: o dalle *con la seguente:* , dalle

Consequentemente

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorra, sostituire le parole: o Città *con le seguenti:* Città;

Al secondo comma, sostituire le parole: o alle Città *con le seguenti:*, alle Città

All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: o delle Province o dei Comuni interessati *con le seguenti:* delle Province, dei Comuni interessati.

0. 55. 1100. 6

Comino, Fontan.

Sostituire le parole: o dalle *con le seguenti:* e dalle

0. 55. 1100. 1.

Mattarella.

Sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

Consequentemente:

al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 56:

al primo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

al secondo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

all'ultimo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 59 al secondo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

All'articolo 62:

Al primo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

Al secondo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

Al terzo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

Al quarto comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree;

Al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree, *e al secondo periodo, sostituire la parola:* Città *con la seguente:* aree ;

Al sesto comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

all'ultimo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: Città *con la seguente:* aree

0. 55. 1100. 7

Comino.

Sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo

Consequentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo

all'articolo 56:

Al primo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo;

Al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo ;

all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane *con la seguente:* capoluogo;

all'articolo 58, all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo ;

all'articolo 59, al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

all'articolo 60, quarto comma, lettera c), sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'articolo 62:

Al primo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

Al secondo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo ;

Al terzo comma, ovunque ricorra, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo;

Al quarto comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

al quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo e al secondo periodo, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo ;

Al sesto comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo

all'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire la parola: metropolitane con la seguente: capoluogo .

0. 55. 1100. 8

Comino.

Dopo le parole: dalle Città metropolitane aggiungere le seguenti: , ove costituite

0. 55. 1110. 9

Diliberto, Grimaldi.

Al primo comma, dopo le parole: dalle Province aggiungere le seguenti: o dalle Città metropolitane.

Conseguentemente:

Al medesimo articolo 55, al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: , le Città metropolitane; all'articolo 56:

al primo comma, ovunque ricorra, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: o Città metropolitane;

al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: o alle Città metropolitane;

all'ultimo comma, dopo la parola: Province, aggiungere le seguenti: Città metropolitane;

all'articolo 58:

all'ultimo comma, dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: , delle Città metropolitane;

all'articolo 59, secondo comma, dopo le parole: una Provincia aggiungere le seguenti: , una Città metropolitana;

all'articolo 60, quarto comma, lettera c), dopo le parole: delle Province aggiungere le seguenti: e delle Città metropolitane;

All'articolo 62

Al primo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: le Città metropolitane;

Al secondo comma, dopo le parole: le Province aggiungere le seguenti: le Città metropolitane;

Al terzo comma, ovunque ricorrono, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: , Città metropolitane;

Al quarto comma, dopo la parola: Province aggiungere le seguenti: Città metropolitane;

Al quinto comma, primo periodo, dopo le parole: la Provincia aggiungere le seguenti: la Città metropolitana e al secondo periodo, dopo le parole: alle Province, aggiungere le seguenti: alle Città metropolitane;

Al sesto comma, dopo le parole: alle Province aggiungere le seguenti: alle Città metropolitane;

All'ultimo comma, dopo le parole: dalle Province aggiungere le seguenti: dalle Città metropolitane;

All'articolo 63, all'ultimo comma, sostituire le parole: dei Comuni o delle Province interessati con le seguenti: delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati.

55. 1100

La Commissione.

Al primo comma, dopo la parola: Stato aggiungere la seguente: Federale.

55. 124 (ex S. 55. 600)

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al primo comma, dopo le parole: dalle Regioni aggiungere le seguenti: dagli altri enti locali.

55. 29. (C. 55. 61.)

Alborghetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Due o più Comuni possono istituire delle Province per coordinare l'esercizio delle proprie funzioni.

55. 8. (C. 55. 44)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Repubblica riconosce anche alle rappresentanze di base dei cittadini e dei lavoratori autorganizzati ed autogestite la titolarità e la rappresentatività sociale e politica della sovranità appartenente al popolo.

55. 110. (C. 55. 4077.)

Malavenda.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituenda Regione mediante referendum propositivo.

55. 2.

Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti e assicura che le Regioni, o parti di esse, possano deliberare la loro fusione o divisione, previo accertamento della volontà dei cittadini residenti nei territori della costituenda Regione.

55. 63.

Fontan, Fontanini, Maroni, Anghinoni, Alborghetti.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

* **55. 125**

Malavenda.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti.

***55. 90** (C 55. 1)

Acierno.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: La Repubblica garantisce l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

55. 91. (C. 55. 2251.)

Rebuffa.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti individuali.

55. 89. (C. 55. 2251.)

Rebuffa.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria.

Conseguentemente, al secondo comma sopprimere le parole: le Province e le Regioni *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dalla legge.

55. 101. (ex C. 55. 2344 e ex C. 55. 2302.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matranga, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Le Regioni hanno autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa e finanziaria.

55. 87. (ex C. 55. 2344.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fra-

galà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matranga, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Ogni regione fissa nello statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi.

55. 49. (ex S. 55. 750)

Comino.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Repubblica garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente protetti negli organi delle autonomie locali, negli organi e ordini dello Stato. Coloro che ne fanno parte non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, né essi possono chiamare altri a rispondere di opinioni espresse nei loro confronti.

Conseguentemente, all'articolo 60, ultimo comma, e 86, primo comma, sopprimere le parole delle opinioni espresse e e le parole o a causa.

55. 13

Rossetto.

Sopprimere il secondo comma.

***55. 110.** (C. 55. 4058.)

Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.

***55. 103.** (* C. 55. 2200.)

Carmelo Carrara, Sanza, Marinacci, Teresio Delfino, Buttiglione, Panetta, Volontè, Tassone.

Sopprimere il secondo comma.

***55. 48.** (* C. 55. 2263.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le Regioni, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano le loro funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 111. (C. 55. 4010.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni e le regioni, si collocano all'interno della unità politica, sociale, culturale ed economica della Repubblica italiana, e per questo sono organizzati in enti autonomi con poteri e funzioni previsti nella Costituzione e nelle leggi sul decentramento dei poteri e sul federalismo nella solidarietà e sussidiarietà.

55. 112. (C. 55. 4060.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio dell'unità politica della Repubblica e di leale cooperazione. Le Regioni, i Comuni, le Province e, quando istituite, le Città metropolitane, le Comunità montane e le altre associazioni di Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 113. (C. 55. 4061.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni, le regioni e lo Stato unitario, nell'unità politica e giuridica della Repubblica italiana, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione nata dalla resistenza.

blica italiana, sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione nata dalla resistenza.

55. 114. (C. 55. 4062.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I Comuni, le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica, sono enti autonomi dotati di propri poteri, funzioni e risorse finanziarie adeguate al proprio fabbisogno, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 2 (C. 55. 25)

Acerno.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I comuni e le rappresentanze sociali di base e del territorio sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla nuova Costituzione.

55. 115. (C. 55. 4063.)

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere le parole: le Province e le Regioni, nell'unità politica della Repubblica.

55. 47. (C. 55. 2302.)

Guido Dussin, Parolo.

Al secondo comma, sopprimere le parole: le Province.

***55. 11.** (ex C. 55. 2224.)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, La Malfa.

Al secondo comma, sopprimere le parole: , le Province.

***55. 46.** (* C. 55. 2287.)

Cè, Chincarini.

Al secondo comma, sopprimere le parole:
le Province.

***55. 128.** (ex C. 55. 45.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Al secondo comma, dopo le parole: le Province *aggiungere le seguenti:* gli altri enti locali.

55. 45. (ex C. 55. 60.)

Alborghetti.

Al secondo comma dopo le parole: i Comuni, le Province e le Regioni *aggiungere le seguenti:* i consigli di circoscrizione e di quartiere, i comitati di base dei cittadini, dei lavoratori autorganizzati, delle rappresentanze di base, le associazioni ed i centri sociali autogestiti.

55. 116. (ex C. 55. 4064.)

Malavenda.

Al secondo comma, dopo le parole: e le regioni *aggiungere le seguenti:* nell'unità politica e territoriale della Repubblica e dello Stato.

55. 126.

Malavenda.

Al secondo comma, sostituire la parola: autonomi *con la seguente:* indipendenti.

55. 44. (ex C. 55. 2303.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, sostituire la parola: autonomi *con le seguenti:* di autogoverno.

55. 7 (ex C. 55. 46.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Al secondo comma, dopo le parole: enti autonomi *aggiungere le seguenti* dotati di loro originaria sovranità e quindi.

55. 64. (ex S. 55. 37)

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Al secondo comma, sostituire le parole da: con propri *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con poteri e funzioni propri.

55. 43. (ex C. 55. 2304.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, dopo la parola: propri *aggiungere la seguente:* Statuti,.

55. 106. (ex S. 55. 230)

Calderisi, Rebuffa.

Al secondo comma dopo le parole: propri poteri *aggiungere la seguente:* risorse.

55. 127 (ex C. 55. 2248).

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 42. (ex C. 55. 4000.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, sopprimere le parole: secondo i principi fissati dalla Costituzione.

55. 39. (ex C. 55. 2305.)

Parolo, Guido Dussin, Bampo, Rizzi.

Al secondo comma, sostituire le parole: fissati con la seguente: sanciti.

55. 40 (ex C. 55. 2306.)

Parolo, Guido Dussin.

Al secondo comma, sostituire la parola: fissati con la seguente: stabiliti.

55. 41 (ex C. 55. 2289.)

Ciapusci, Copercini.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 130.

Bielli, Crucianelli, Nappi, Vignali, Sciacca, Altea, Bolognesi, Guerra, Voza, Buffo, Gambale, Novelli, Fumagalli, Guerra, Sica, Dameri, Bielli, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Giardiello, Bandoli.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

55. 73. (ex C. 55. 11)

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

I rapporti tra le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

55. 3 (ex S. 55. 227)

Acierno.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

L'autogoverno di Comuni, Province e Regioni si realizza attraverso l'elezione popolare diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Province e delle Regioni, posti a capo delle rispettive amministrazioni.

55. 108. (ex S. 55. 229)

Calderisi, Rebuffa.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Possono essere costituite le Città-Stato o Città-Regioni di Milano, Napoli e Roma.

55. 65. (ex S. 55. 205)

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Le città di Milano, Napoli, Roma, sono considerate Città-Regione, i cui poteri e funzioni sono determinati con legge dello Stato.

55. 83. (ex C. 55. 2234.)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il terzo comma.

***55. 105.** (* C. 55. 2203.)

Carmelo Carrara, Buttiglione, Panetta, Marinacci, Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 104.** (ex S. 55. 41)
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 38.** (ex C. 55. 2266.)
Fontan, Maroni, Fontanini, Bampo, Rizzi.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 84.** (ex C. 55. 2349.)
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimere il terzo comma.

- *55. 131.** (ex C. 55. 2349.)
Martino, Savelli, Masi, Acierno, Amato, Becchetti, Biccocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Colletti, Di Comite, Divella, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Maiolo, Marinacci, Marzano, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taradash.

Sopprimere il terzo comma.

- * 55. 136.**
Malavenda.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La Repubblica italiana, in quanto soggetto politicamente fondato sui principi fondamentali della Costituzione quali il lavoro, la salute, la democrazia, la sovranità, popolare, la libertà e lo stato di diritto e di giustizia, non ha una città capitale e non può perciò avere la città di Roma come la capitale né altra città.

- 55. 132** (ex C. 55. 4070).
Malavenda.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Può essere costituito il distretto di Roma capitale.

- 55. 69.** (ex S. 55. 204)
Pisanu.

Al terzo comma, sostituire la parola: Roma con la seguente: Milano.

- 55. 1000** (ex C. 55. 2294)
Parolo, Gnaga.

Segue una serie di 2.003 emendamenti, sino a 55. 3003, a firma di deputati della Lega Nord per l'indipendenza della Padania indicanti differenti località con le quali sostituire la parola: Roma.

Al terzo comma, sostituire la parola: Roma con la seguente: Albenga.

- 55. 3004** (ex C. 55. 2294)
Malavenda.

Segue una serie di 2.003 emendamenti, sino a 55. 5007, a firma Malavenda indicanti differenti località con le quali sostituire la parola: Roma.

Aggiungere in fine le seguenti parole: ed è costituita in distretto federale i cui confini e statuto vengono stabiliti con legge dello Stato.

* **55. 133.** (ex C. 55. 56).

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillo, Pagano, Scoca.

Al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: ed è costituita in distretto federale, i cui confini e statuto vengono stabiliti con legge dello Stato.

* **55. 70.** (ex C. 55. 56.)

Pisanu.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ad essa sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo statuto speciale adottato con legge costituzionale.

* **55. 134.** (ex C. 55. 27).

Scalia, Mattioli.

Dopo il terzo comma aggiungere in fine il seguente periodo: Essa gode di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo Statuto speciale approvato con legge costituzionale.

* **55. 4** (ex C. 55. 49).

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Essa è retta da uno statuto di autonomia straordinaria i cui termini sono definiti dalla legge dello Stato.

55. 135. (ex C. 55. 2319).

Pivetti.

Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: ed è costituita in distretto autonomo. Ad essa sono attribuite dalla legge costituzionale forme e condizioni particolari di autonomia.

55. 88. (ex C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: ed è costituita in distretto autonomo.

55. 107. (C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Al terzo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: Alla Capitale sono attribuite dalla legge costituzionale forme e condizioni particolari di autonomia.

55. 1081. (ex C. 55. 2348.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matrangola, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora.

Al quinto comma, aggiungere in fine le parole: con il suo territorio, è costituito in distretto federale ed è fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: Con legge costituzionale sono istituiti gli organi e le funzioni legislative del distretto, la cui Assemblea è costituita da 60 deputati ed è eletta per cinque anni. L'Assemblea ha legislazione esclusiva sulle materie delegate alle regioni. La legge costituzionale istituisce altresì organi giurisdizionali di controllo sulle leggi dell'Assemblea, stabilisce le funzioni di pubblica sicurezza delegata al Sindaco e individua il sistema di imposizione fiscale del distretto fissando il diritto spettante, in termini di trasferimenti di risorse dello Stato, per il ruolo di capitale.

55. 1001 (ex C. 55. 21).

Storace.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

55. 74. (ex C. 55. 7)

Bertinotti, Armando Cossutta, Diliberto.

Dopo l'articolo 55, aggiungere i seguenti:

ART. 55-bis.

Titolo I - *(La funzione di governo).*

Il governo del Municipio spetta al sindaco, eletto da tutti i residenti, ed assistito da una giunta composta di assessori da lui nominati e revocati. Una legge costituzionale riconosce le competenze originarie del Municipio, e ne stabilisce la diversa struttura organizzativa in rapporto alla dimen-

sione demografica. L'amministrazione del Municipio si svolge sottoponendo le decisioni alla scelta dei cittadini. In particolare l'adozione o la modifica degli strumenti urbanistici, devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei cittadini.

Il governo della Regione è determinato dallo Statuto della medesima. Il capo del governo regionale è il Presidente, eletto direttamente dai cittadini. La Regione "incorpora" le Province che la compongono, ed utilizza i loro quadri sul territorio per formare consorzi di Municipi.

Il governo della Comunità regionale è formato da un Governatore eletto da tutti i cittadini della Comunità stessa, e da un Direttorio composto dai presidenti delle Regioni che costituiscono la Comunità medesima. Le competenze del Direttorio e del Governatore della Comunità, nonché i loro rapporti, sono determinati dallo Statuto comunitario, adottato dai Consigli delle Regioni che compongono la Comunità. La Comunità regionale del Nord è composta da: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; la Comunità regionale del Centro è composta da: Toscana, Umbria, Marche e Lazio; la Comunità regionale del Sud è composta da: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. La Comunità regionale è organo politico, ed è competente per la definizione e la gestione della politica economica relativa all'area governata. L'amministrazione della Comunità regionale spetta alle Regioni che la compongono. Entro la Comunità regionale, le Regioni ed i Municipi possono ottenere larghe autonomie, garantite e regolate dallo Statuto.

Il Governo della Repubblica spetta a un Direttorio Federale, composto dai Governatori delle tre Comunità regionali e — a turno annuale — dal presidente della Giunta di una delle cinque Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale — supremo organo collegiale di governo della Repubblica — è competente, in via esclusiva, per la politica estera, la difesa, la politica monetaria, gli uffici federali dell'ordinamento giudiziario; in via concorrente è compe-

tente per la politica sociale, tendente a garantire condizioni omogenee nella previdenza e nella sanità.

Tutte le altre competenze spettano alle Comunità regionali ed alle Regioni a statuto speciale.

Il Direttorio Federale è coadiuvato da Segretari di Stato, nominati dal Presidente Federale. Il loro mandato cessa con l'uscita di carica del Presidente stesso; può essere espressamente prorogato dal nuovo Presidente Federale.

I Segretari di Stato dipendono dal Direttorio, di cui devono godere la fiducia; sono preposti agli uffici che corrispondono alle competenze esclusive del governo federale, ed a quelli che verranno riconosciuti necessari per coordinare l'esercizio delle competenze comunitarie. La eventuale riunione collegiale dei Segretari di Stato non costituisce un organo istituzionale. Con il consenso del Direttorio i Segretari di Stato possono essere ascoltati dall'Assemblea Federale. Il Direttorio Federale nomina e dimette i funzionari responsabili dei servizi, organizzati presso il Governo federale.

Il Direttorio Federale decide applicando la regola della maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Decide invece e soltanto all'unanimità quando approva la legge di bilancio, l'istituzione di nuovi tributi e i provvedimenti relativi al sostegno finanziario delle aree svantaggiate. Sempre all'unanimità e per iniziativa comune dei governi comunitari, il Direttorio Federale delibera di stabilire con legge norme di coordinamento per l'esercizio di talune competenze comunitarie, l'attribuzione di nuove competenze alle diverse aree di governo della Repubblica, nonché l'eventuale delega di funzioni al Presidente.

Qualora il Direttorio Federale non si esprima all'unanimità, nei casi in cui questa è prescritta, il Presidente Federale promuove il "procedimento di emergenza". Entro otto giorni l'unanimità deve essere conseguita; in caso contrario tutti i membri del Direttorio — compreso il rappresentante pro-tempore della Regione a statuto speciale, ed escluso il Presidente — deca-

dono, e si procede a nuove elezioni. I membri decaduti non possono essere immediatamente rieletti.

Il sistema tributario della Repubblica è il seguente:

A) tributi locali consentono ai Municipi di finanziare le loro funzioni. La legge costituzionale di cui all'articolo I riconosce l'ambito di tale prerogativa, ne garantisce l'esercizio, e indica le residue forme di finanziamento dell'attività dei Municipi.

B) Tutti gli altri tributi, diretti e indiretti, sotto la sorveglianza del Direttorio Federale, vengono riscossi dalle Comunità regionali, e dalle Regioni a statuto speciale, in funzione del luogo dove la ricchezza è stata prodotta o scambiata.

C) Una parte del gettito di queste imposte, nella misura determinata dal Direttorio Federale, viene destinata a sostenere l'attività del governo federale, e può essere anche impiegata per finanziare lo sviluppo delle aree meno prospere della Repubblica.

ART. 55-ter.

Tutte le cariche elettive della Repubblica — se la legge non prevede un tempo più breve — durano quattro anni. Ad ogni area di governo corrisponde, con funzioni di controllo, un collegio rappresentativo eletto, a suffragio universale dai cittadini. Ciascun collegio rappresentativo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il capo del governo sottoposto al suo controllo e comunque legittimato, proponendo contestualmente un candidato a sostituirlo. Con tale atto anche il collegio decade; nelle elezioni che seguono i cittadini scelgono fra il governante deposto e il candidato proposto dal collegio, e votano per il rinnovo di quest'ultimo.

L'amministrazione del Municipio è controllata dal Consiglio Comunale, o da un sistema di collegi, eletti dai residenti che compongono il Municipio.

L'amministrazione della Regione è controllata dal Consiglio regionale, eletto dai cittadini che compongono la Regione. Lo Statuto della Regione determina il modo in cui il Consiglio viene eletto, la sua orga-

nizzazione ed i suoi poteri. La Provincia non ha amministratori elettivi, perchè a rappresentarla provvedono i consiglieri regionali eletti nel suo territorio.

Il governo della Comunità regionale è controllato da una Dieta formata da deputati eletti a suffragio universale dai cittadini che compongono la Comunità medesima — Comunità regionale del Nord: 145; Comunità regionale del Centro: 68; Comunità regionale del Sud: 87 -. A questi trecento deputati si aggiungono quarantasei deputati eletti dai cittadini delle regioni e statuto speciale; 27 per la Sicilia, 9 per la Sardegna, 6 per il Friuli-Venezia Giulia, 3 per il Trentino-Alto Adige, 1 per la Valle d'Aosta.

I 346 deputati compongono l'Assemblea Federale. Una legge costituzionale stabilisce la cornice normativa entro la quale gli statuti delle Comunità regionali, e delle Regioni a statuto speciale, possono differenziare il metodo per eleggere i rispettivi deputati.

L'Assemblea Federale è l'unica camera politica della Repubblica. Essa non siede in permanenza, ma si riunisce in sessioni periodiche, in modo da consentire ai membri che fanno parte delle Diete delle Comunità regionali di attendere ai lavori di queste ultime.

L'Assemblea elegge un presidente, e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

L'Assemblea Federale, con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può deporre il Presidente Federale, proponendo un candidato a sostituirlo, e contestualmente determinando il proprio scioglimento. Nelle elezioni che seguono, i cittadini scelgono fra il Presidente deposto e il nuovo candidato, e ricostituiscono l'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale è competente per tutte le materie riservate all'autorità federale; normalmente legifera per mezzo del Senato Legislativo. Quando discute la legge di bilancio, e gli altri provvedimenti per i quali la Costituzione esige l'unanimità del Direttorio, l'Assemblea non può apportare modifiche se non con il consenso

unanime del Direttorio Federale medesimo.

Il Senato Legislativo è un collegio specializzato nella produzione di norme. È composto da duecento membri, eletti da tutti i cittadini della Repubblica con metodo proporzionale. Ha competenza esclusiva sulle materie relative ai "Principi fondamentali" ed ai "Diritti e doveri dei cittadini" elencati dalla Costituzione.

I disegni di legge del Senato Legislativo, prima di essere adottati in forma definitiva, devono essere approvati dall'Assemblea Federale, la quale può rinviarli al Senato Legislativo con l'indicazione delle modifiche auspiccate. Un disegno di legge del Senato Legislativo, approvato da tre quarti dei suoi membri, diventa legge anche senza l'assenso dell'Assemblea Federale.

L'Assemblea Federale può affidare al Senato Legislativo la redazione di leggi su materie di propria competenza. In particolare le leggi di coordinamento per l'esercizio delle competenze spettanti alle Comunità regionali; in tal caso l'Assemblea determina i principi ed i criteri direttivi a cui il Senato Legislativo dovrà attenersi.

Il Senato Legislativo partecipa al processo di revisione della Costituzione. Esso elegge un presidente e si dota di un Regolamento, soggetto soltanto all'approvazione della Corte Costituzionale.

55. 05. (ex S. 55. 01 e ex S. 55. 02)

Tremonti.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

La rappresentanza del pluralismo culturale, economico e sociale nei livelli istituzionali dell'ordinamento si esprime attraverso le formazioni sociali, che si organizzano liberamente sulla base dei principi della Costituzione e delle sue leggi attuative.

55. 04. (C. 55. 01.)

Benedetti Valentini, Alemanno, Malgieri, Simeone, Rallo, Galeazzi, Paolone.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

La definizione territoriale dei comuni, delle province e delle regioni si adegua costantemente all'insediamento delle comunità. Con i criteri dimensionali paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti, nell'ordine, e successivamente modificabili, il territorio del comune con decisione delle popolazioni interessate, il territorio della provincia con decisione dei comuni e il territorio della regione con decisione delle province.

55. 03. (ex S. 55. 05)

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone,

Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

ART. 55-bis.

Le Regioni sono autonome e ordinate secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

55. 01. (ex C. 55. 02. e ex S 55. 03)

Comino, Fontan, Maroni, Fontanini.